



Audizione dell'InterClubZontaItalia – Coordinamento dei club Zonta italiani
seduta del 26.04.22, ore 11.00
2^a Commissione del Senato della Repubblica
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
esame dei disegni di legge nn. 170, 286, 2102, 2276 e 2293 (Cognome dei figli)

L'InterClubZontaItalia – Coordinamento dei club Zonta italiani raccoglie tutti i Club membri di Zonta International presenti in Italia, dei quali fanno oggi parte complessivamente oltre 600 socie (precisamente, i Club Zonta di Alassio-Albenga, Alba Langhe Roero, Alessandria, Aosta, Asti, Cuneo, Finale Ligure, Genova 1, Genova 2, Imperia, Moncalieri, Pinerolo, Portofino Tigullio, Saluzzo, Sanremo, Savona, Torino, Valbormida, Ventimiglia Bordighera, Bari, Barletta, Bologna, Cosenza, Cremona, Matera, Milano S. Ambrogio, Napoli, Palermo, Palermo Triscele, Parma, Potenza, Reggio Emilia, Roma 1, Roma Capitolium, Roma Parioli 3, Taranto, Venezia, Zonta E-Club of Italy, Bolzano e Bressanone).

Zonta International¹ è un'organizzazione globale costituita nel 1919 a Buffalo (U.S.A.), che riunisce, in oltre 1.100 club in 62 Paesi, 28.000 persone impegnate in ruoli di responsabilità e nelle libere professioni con lo scopo di promuovere la condizione delle donne e l'*empowerment* femminile. Dal 1963 ha ottenuto *status* consultivo presso le Nazioni Unite e nel 1986 è diventata la prima ONG a sostenere UNIFEM (Fondo delle Nazioni Unite per lo sviluppo delle donne). Zonta International opera da oltre 100 anni, attraverso azioni di *Service* ed *Advocacy*, sia a livello locale che a livello

¹ Si veda sul web Zonta International all'indirizzo www.zonta.org.

globale, perché ogni donna abbia accesso al proprio pieno potenziale e sia rappresentata nelle posizioni decisionali su una base di parità con gli uomini (sono in atto importanti azioni per sostenere l'uguaglianza di genere e, tra l'altro, una campagna di comunicazione per porre fine alla violenza contro le donne ed al matrimonio infantile).

Per perseguire in modo più incisivo la *mission* zontiana a livello nazionale, le socie dei Club Zonta presenti sul territorio italiano ed appartenenti all'Area 03 del Distretto 30 e all'Area 03 del Distretto 28 di Zonta International hanno deciso, il 7 luglio 2012, a Torino, di formare un ente per il proprio coordinamento. In data 5 ottobre 2013, a Cremona, è stato quindi costituito l'InterClubZontaItalia, il cui Regolamento prevede, all'art. 2, lo scopo di partecipare al dibattito nazionale e favorire la visibilità dei temi sostenuti da Zonta International. Il 30 novembre 2019, a Genova, sono infine entrati a far parte dell'organizzazione anche i Club Zonta appartenenti all'Area 02 del Distretto 14 di Zonta International (Bolzano e Bressanone), così concretizzando l'attuale **unione di tutte le zontiane italiane, che oggi rappresento il qualità di Presidente, con grande soddisfazione, per la prima volta nella preziosa sede dell'audizione parlamentare.**²

Mi pare d'obbligo ricordare che Zonta Italia, raccogliendo il testimone di una propria illustre socia, Maria Magnani Noya, prima sindaca di Torino, che nel 1979 presentò, da deputata, la prima proposta di legge sul cognome dei figli, osservando – già oltre 40 anni fa (*sic!*) – come la trasmissione del solo patronimico costituisse una “*obiettiva violazione della parità tra uomo e donna*” e fosse “*in contrasto con i cambiamenti avvenuti nel costume e con il ruolo che la donna svolge nella società*”³, ha partecipato attivamente, insieme alla Rete per la Parità, al dibattito nazionale sul tema del doppio cognome alla prole sviluppatosi a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 286/2016, ottenuta anche mediante l'impegno civile e professionale della zontiana Avv. Susanna Schivo, che ha patrocinato la famiglia sia nel giudizio *a quo* che nel giudizio davanti alla Consulta e che verrà audita dall'Ill.ma Commissione Giustizia quale esperta.

Come noto, la Corte costituzionale, con la **sentenza 286/2016** ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma implicita che non consentiva ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; e, per estensione, anche della norma che non consentiva ai genitori non coniugati, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e della norma che non consentiva ai coniugi, in caso di

² Si veda sul web il profilo facebook di Zonta Italia.

³ cfr. Atto C. 832 del 30 ottobre 1979 disponibile su <https://storia.camera.it>.

adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione: **la Corte costituzionale ha quindi già consentito, in presenza del consenso di entrambi i genitori, l'attribuzione del cognome materno.**

Zonta Italia ha promosso e sostenuto una scelta responsabile del cognome dei figli e delle figlie da parte dei genitori, al fine di contribuire all'affermazione di una sensibilità più rispettosa della parità tra i generi nella famiglia e nella società italiana: tra le numerose iniziative, si segnala, in particolare, in occasione del 1° anniversario della detta decisione dell'8.11.2016 e del 98° anniversario della fondazione di Zonta International dell'8.11.2019, la realizzazione di un poster e di un opuscolo informativo dal titolo "*Il primo regalo da mamma e papà IL DOPPIO COGNOME*" e la relativa divulgazione presso gli uffici dello Stato civile dei Comuni e presso i Centri nascite sul territorio nazionale.⁴

Inoltre, Zonta Italia, insieme alla Rete per la Parità, entrambe formazioni sociali senza scopo di lucro portatrici di interessi diffusi strettamente attinenti, ha presentato, ai sensi dell'art. 4ter delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale ed a firma delle Avvocate Antonella Anselmo e Susanna Schivo, una *Opinio amici curiae*, dichiarata ammissibile con provvedimento del Presidente della Corte costituzionale del 21 marzo u.s., nel giudizio n. 25/2021 per cui è già fissata l'udienza del 27 aprile p.v. per la trattazione alla Camera di Consiglio della nuova questione di costituzionalità sollevata con l'Ordinanza n. 18/2021.

Orbene, la questione all'esame della Corte il 14 gennaio 2021, nel cui ambito è stata pronunciata detta ordinanza, riguarda l'art. 262 comma 1 c.c. "*dove non consente ai genitori di assegnare al figlio, nato fuori dal matrimonio ma riconosciuto, il solo cognome materno*" ed assume come parametro costituzionale gli artt. 2, 3 e 117 comma 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU.

La Corte⁵ ha peraltro sollevato davanti a se stessa la diversa questione, che ha ritenuto pregiudiziale, della norma che stabilisce come regola l'assegnazione del solo cognome paterno "*in*

⁴ Il poster e l'opuscolo sono visionabili sul profilo facebook di Zonta Italia.

⁵ E. Imparato, <https://www.giurcost.org/studi/imparato.pdf> La prima ordinanza nell'ambito di un giudizio incidentale risale al 12 novembre 1965 n. 73, cui è seguita l'ordinanza n. 230 del 10 ottobre 1975. Su questo punto e sulla dilatazione dei termini processuali, v., in particolare, S. SCAGLIARINI, *Il tempo della Corte. L'uso del fattore temporale nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale tra «effettività» e «seguito» della decisione*, in R. BIN – G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – VERONESI, «Effettività» e «seguito» delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, Esi, Napoli, 2006, 197 ss. e anche R. PINARDI, *L'horror vacui nel giudizio sulle leggi*, Giuffrè, Milano, 2007, 84 e ss.). Altre ordinanze emesse in giudizi incidentali sono seguite: 21 dicembre 1983, n. 354, 20 giugno 1984, n. 179, B. CARAVITA, *Appunti*, cit. e ancora ordinanza n. 447 del 23 giugno 1993.

mancanza di diverso accordo tra i genitori”, estendendo quindi la questione ponendo in discussione la norma generale che impone l’attribuzione del solo cognome paterno, *anziché dei cognomi di entrambi i genitori*, anche nel caso, che non era stato oggetto della sentenza del 2016, dell’assenza di un accordo tra i genitori.

Con tale tecnica la Corte *intende rendere giustizia costituzionale*⁶ facendo fronte alla perdurante inerzia del Legislatore, più volte chiamato a riformare la materia.

A ben vedere, l’attribuzione, come regola, dei cognomi di entrambi i genitori sembra costituire la risposta costituzionalmente adeguata individuabile nella legislazione vigente.

Il parametro costituzionale di cui agli artt. 2, 3 e 117 comma 1 Cost. circoscrive l’ambito di legalità costituzionale entro il quale avrebbe dovuto da tempo operare il Legislatore⁷.

E proprio il mancato accordo dei genitori traccia la via obbligata.

Se infatti il diritto al nome (e con esso al riconoscimento della doppia discendenza, anche matrilineare) è un diritto fondamentale ed inviolabile della persona come può ammettersi che lo stesso sia comprimibile da parte della norma di legge valevole in via generale?

E ancora, se l’unità familiare è riconosciuta come luogo delle relazioni solidaristiche, all’interno del quale si configura la parità morale e giuridica dei coniugi, come può concepirsi che la regola generale, in caso di mancato accordo, sia in sé discriminatoria?

Orbene, il meccanismo di assegnazione del “*nome di famiglia*”, che tradizionalmente prevede l’imposizione della linea paterna non è infatti certo casuale, bensì frutto di una particolare visione della società.

In Italia l’apposizione del solo cognome paterno riflette una struttura sociale, storicamente patriarcale e proprietaria, in cui il ruolo pubblico era riservato agli uomini “capifamiglia” e le donne passavano dalla tutela del padre a quella dello sposo del quale assumevano, a dimostrazione della “cessione” avvenuta, anche il cognome.

Il solo cognome della madre è ancora attribuito, invece, ai figli, non riconosciuti dal padre, di donne non coniugate ma madri, dunque confinate ai margini della società.

L’attribuzione del cognome paterno segnava per il nato e la nata l’acquisizione ufficiale dello *status* filiale e quindi l’ingresso pieno nella *societas*.

⁶ G. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, n. 3/2020, <https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=44836>

⁷ La sent. 286/2016 dichiarava “*indifferibile l’intervento legislativo*”, destinato a disciplinare organicamente la materia, secondo criteri consoni alla parità, “*sopravvive la generale previsione dell’attribuzione del cognome paterno destinare ad operare in mancanza di accordo espresso dei genitori*”.

Questa visione è stata superata dalla Costituzione Repubblicana che sancisce il principio di uguaglianza (art.3) e professa la parità morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e, tenuto conto dei ruoli oggi assunti nella società dalle donne nel mondo del lavoro e delle istituzioni (nonchè dei ruoli assunti nella famiglia dagli uomini anche nella cura della prole), non ha più alcuna ragione di trovare riscontro nel dato normativo.

Il legame tra nome, identità e dignità personale trova specifico riconoscimento nel testo costituzionale agli articoli 2 e 22, laddove, rispettivamente, si garantiscono i diritti dell'essere umano come singolo e nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità e si afferma il divieto di privare il singolo, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza e – appunto – del nome.

Dalla lettura di queste norme appare evidente il valore assunto dal nome nella dimensione individuale dei diritti intangibili e la possibilità per ognuno di rivendicarlo e conservarlo in quanto elemento integrante la propria sfera identitaria.

A lungo, nel nostro ordinamento, il **diritto al nome** è stato considerato in un'ottica prettamente pubblicistica, in quanto mezzo utile ai fini della salvaguardia dell'ordine pubblico, funzionale alla individuazione dei singoli componenti della comunità collocati e riconosciuti in quanto, *in primis*, membri di una stessa compagine familiare. A chiarire l'inserimento del diritto al nome nel nucleo profondo dei diritti della persona la Corte costituzionale intervenne già nel 1994, dichiarando il valore del nome come strumento identificativo dell'individuo e riconoscendolo come parte essenziale della personalità di ciascuno (sentenza 3 febbraio 1994, n. 13, parr. 5.1. e 5.2).

Oltre al diritto della donna a non essere discriminata nella possibilità di trasmettere il proprio cognome alla prole, rileva in questa sede, dunque (e soprattutto), il diritto del figlio a essere riconosciuto dall'ordinamento e nell'ambito della comunità di appartenenza come discendente della madre al pari che del padre.

Non si comprende, infatti, francamente, come, dopo avere sancito che l'automatica attribuzione alla nascita del solo patronimico alla prole "*pregiudica il diritto all'identità personale del minore*" (sent. 286/2016), possa anche solo ipotizzarsi di perpetuarne l'applicazione nel caso di dissenso tra i genitori all'aggiunta anche del matronimico. Infatti: se è pregiudizievole per il diritto all'identità del figlio l'attribuzione del solo patronimico nel caso di accordo tra i genitori, come può non esserlo nel caso di disaccordo?

L'attribuzione del cognome è oggi il primo atto giuridico di esercizio della responsabilità genitoriale, che (auspicabilmente) dovrebbe indirizzarsi naturalmente verso una scelta non pregiudizievole per la prole.

Si auspica, pertanto, in conclusione, che **il perimetro costituzionale che verrà delineato dall'imminente nuova pronuncia della Corte costituzionale sia nel senso dell'attribuzione del doppio cognome alla nascita alla prole e si confida che il Legislatore possa indicare - e finalmente indichi – entro tale perimetro il quadro normativo da tempo atteso ed indispensabile all'esercizio da parte dei genitori della responsabilità genitoriale corettamente con i valori costituzionali e con gli obblighi internazionali di non discriminazione e di tutela dell'identità della persona, per la costruzione di una società più rispettosa della pari dignità delle persone.**

Roma/Aosta, 26 aprile 2022

Dott.ssa Angela Maria Tassara



(Presidente dell'InterClubZontaItalia – Coordinamento dei club Zonta italiani)